



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 94 del 22/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **19:30** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nella quale sono membri i Signori:

ADDUCE LAURA	CONSIGLIERE	Presente
AGATE MARIA KATJA	CONSIGLIERE	Presente
BOULANGER MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CALOSSO VALERIO GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
CAVASSA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
DE FRANCIA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
DEPETRIS FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DI LUCA FELICE FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
DILONARDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
ERRIGO ALESSANDRO	SINDACO	Presente
GAGLIOTTI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
GIOVE FILOMENA	CONSIGLIERE	Presente
GUIDONI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
LETTIERI ALFONSO	CONSIGLIERE	Assente
MURZIO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
ORLANDO SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
PRATTICO' RAFFAELLA	CONSIGLIERE	Presente
SURIANO MARIA	CONSIGLIERE	Presente
TESIO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
TRAGAIOLI ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
VACIRCA IRENE	CONSIGLIERE	Presente
VOZZO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
ZANCHETTA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
ZANETTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
ZOAVO FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 21

Assenti n. 4

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: DE FRANCIA PAOLO.

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE: CARGNINO TIZIANA.

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli Assessori Signori: Angelo TRIBOLO, Emanuele BUGNONE, Dorotea GRIBALDO, Marco TILELLI, Carlo GARRONE, Silvia ROMUSSI.

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 22/07/2026

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta e conservata agli atti.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026.

Deliberazione proposta dal Sindaco a relazione dell'Assessore al Bilancio e Tributi, Dott. Carlo Angelo Garrone.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), fatta salva la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e stabilisce che la tariffa sia composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione. I costi risultanti dal Piano Finanziario sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo i criteri previsti dal medesimo decreto;
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, secondo criteri di efficienza, trasparenza e nel rispetto del principio europeo "chi inquina paga".

Dato atto che ARERA ha progressivamente definito il quadro regolatorio del settore rifiuti mediante l'adozione, tra gli altri, dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, con la quale è stato approvato il primo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio;
- deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, concernente l'introduzione dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, relativa agli obblighi di monitoraggio e trasparenza dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
- le deliberazioni n.397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 e n.480/2025/R/rif emanate da ARERA per l'adozione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), relativo agli anni 2026-2029, che disciplinano i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, le modalità di predisposizione, validazione e approvazione del Piano Economico Finanziario pluriennale, nonché i limiti alla crescita annuale delle entrate tariffarie ed i parametri economico finanziari per la predisposizione del predetto piano finanziario per il quadriennio innanzi citato;
- la deliberazione ARERA 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, con la quale è stato approvato il "Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti

(TUBR)", in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che disciplina le modalità di riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti a favore degli utenti domestici in condizioni di disagio economico;

- le deliberazioni 584/2025/R/rif e 123/2026/R/rif, con le quali ARERA ha integrato e aggiornato il TUBR, introducendo disposizioni attuative, semplificazioni operative e misure transitorie per la prima applicazione del bonus sociale rifiuti.

Richiamato l'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, recante il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, che disciplina il procedimento di predisposizione, validazione, approvazione e trasmissione del Piano Economico Finanziario (PEF), prevedendo che il piano sia predisposto dai soggetti competenti, validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati requisiti di terzietà e successivamente trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva entro sessanta giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, ovvero entro il termine previsto dalla normativa statale per l'approvazione delle tariffe TARI.

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i Piani Economici Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, ovvero entro il termine di approvazione del bilancio di previsione qualora quest'ultimo sia differito a data successiva.

Preso atto della determinazione n.1/DTAC/2025, emanata in data 7 novembre 2025, con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima.

Visti gli aggiornamenti biennali dei Piani Finanziari c.d. "grezzi" 2026-2029 dei soggetti gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, da una parte il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, Cidiu S.p.A, e dall'altra parte il Comune, quale gestore del servizio all'utenza e di tariffazione; in osservanza a quanto indicato nelle sopra citate deliberazioni emanate da ARERA.

Dato atto che il Ca.do.s – Consorzio Ambiente Dora Sangone, a cui competono le funzioni di Ente Territorialmente Competente, ha affidato ad una società di consulenza esterna l'attività di elaborazione dei Piani Economici Finanziari dei Comuni appartenenti al bacino consortile, al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina tariffaria prevista da ARERA, secondo il nuovo metodo MTR-3.

Preso atto che l'Assemblea Consortile del Ca.do.s – Consorzio Ambiente Dora-Sangone, con deliberazione n.7 del 30 giugno 2026, ha provveduto a validare i Piani Economici Finanziari, dei comuni consorziati, per il periodo regolatorio 2026-2029.

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n.49 del 28/06/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto in particolare l'art. 5 del citato Regolamento Comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata in via presuntiva sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Visti, inoltre:

- l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i

relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'articolo 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*.

Dato atto che nella determinazione delle TARI per l'annualità 2026 sono stati presi in considerazione i fabbisogni standard elaborati ai sensi della normativa vigente e delle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi del simulatore predisposto da IFEL, dal quale risulta un costo standard del servizio pari ad euro 347,39 per tonnellata di rifiuti urbani gestiti.

Dato atto che ARERA ha previsto l'uso dei fabbisogni standard, di cui ai disposti normativi sopra citati, solamente quale benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, utilizzabile in caso di ulteriori valutazioni inerenti il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Preso atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'annualità 2026, predisposto secondo le disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 e validato dall'Ente Territorialmente Competente, evidenzia un costo complessivo del servizio pari ad euro 9.856.945,00, come risulta dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Rilevato che, ai sensi del punto 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, possono essere portate in detrazione dal Piano Economico Finanziario le entrate conseguite a titolo di recupero dell'evasione tariffaria ed altre componenti positive espressamente previste dalla regolazione tariffaria.

Dato atto che, sulla base degli incassi effettivamente conseguiti nell'esercizio precedente, le entrate derivanti prevalentemente dall'attività di recupero dell'evasione e dell'elusione del tributo ammontano complessivamente ad euro 537.662,00 e che le stesse vengono integralmente destinate alla riduzione del costo del servizio da finanziare mediante tariffa, con conseguente beneficio a favore dell'intera platea delle utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto, pertanto, che il costo complessivo da coprire mediante il gettito della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'annualità 2026 risulta pari ad euro 9.319.282,00, come dettagliatamente riportato nell'Allegato 1.

Preso atto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, il Centro Agro Alimentare di Torino – CAAT S.p.A, ha formalmente richiesto il rientro nel servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, e che il gestore del servizio, Cidiu S.p.A., ha espresso parere favorevole all'attivazione del servizio, avendo verificato la compatibilità dei quantitativi e della composizione merceologica dei rifiuti prodotti con l'organizzazione del servizio pubblico.

Dato atto che il Centro Agro Alimentare rappresenta un'utenza non domestica con caratteristiche dimensionali, organizzative e produttive peculiari, non assimilabili alle ordinarie attività commerciali ricomprese nelle macro categorie definite dal D.P.R. n.158/99; in quanto caratterizzata da una rilevante estensione della superficie e una produzione consistente di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico.

Rilevato che tali caratteristiche determinano una capacità di produzione dei rifiuti significativamente

diversa rispetto alle altre utenze appartenenti alla medesima categoria tariffaria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.

Considerato che il D.P.R. n. 158/1999 individua categorie tariffarie aventi natura meramente esemplificativa e consente all'Ente locale, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di articolare ulteriormente le categorie tariffarie, purché siano rispettati i principi di omogeneità delle utenze.

Dato atto che con il Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo Tassa sui Rifiuti (TARI), è stata individuata la sotto categoria 26.1 - Prodotti agroalimentari all'ingrosso e piattaforme logistiche, destinata ad accogliere utenze aventi caratteristiche analoghe a quelle del centro agro alimentare.

Ritenuto, vista la necessità di garantire la copertura totale dei costi, così come previsto dalla normativa vigente, di approvare le tariffe TARI, relative all'anno 2026, per un importo di € 9.319.282,00, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 2 della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Richiamato l'art.5 del D.P.R. n.158/99 che stabilisce che “la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica sia determinata (...), in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali”, mentre la “parte variabile della tariffa sia rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”.

Ritenuto, pertanto di ripartire i costi variabili del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche in relazione alla rispettiva capacità potenziale di produzione dei rifiuti, applicando i coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e, in particolare, il coefficiente Ka per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, secondo i valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al medesimo decreto, nonché i coefficienti Kb, Kc e Kd per la determinazione delle restanti componenti tariffarie, tenendo conto dei quantitativi complessivi di rifiuti urbani gestiti nell'annualità assunta a riferimento per il calcolo delle tariffe TARI 2026, pari a complessive 24.093 tonnellate.

Dato altresì atto che nei predetti quantitativi sono ricompresi anche i rifiuti derivanti dall'espletamento di servizi aggiuntivi resi a favore delle utenze non domestiche, nonché le terre da spazzamento e gli inerti conferiti al servizio pubblico, i quali, ai fini della determinazione della ripartizione dei costi tra le due macro-categorie di utenza, vengono imputati in misura prevalente sulle utenze non domestiche, al fine di rappresentare in maniera più aderente alla realtà la capacità di produzione dei rifiuti delle diverse categorie di utenze e garantire un'equa ripartizione dei costi variabili del servizio.

Ritenuto, altresì, di suddividere i costi fissi, riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio, tra le utenze domestiche e non domestiche, sulla base delle superfici assoggettate a tassazione con imputazione proporzionale ai metri quadrati occupati ed utilizzate dagli utenti medesimi.

Preso atto che, sulla base dei criteri sopra citati, i costi variabili vengono ripartiti secondo le seguenti percentuali:

Utenze domestiche 52,00%

Utenze non domestiche 48,00%;

mentre quelli fissi vengono suddivisi:

Utenze domestiche 67,52%

Utenze non domestiche 32,48%.

Dato atto che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, è facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto e che gli stessi sono stati definiti così come indicati nell'allegato n.2, riferibile alla tariffazione Tari 2026.

Preso atto che per tutte le utenze domestiche e non domestiche sono stati confermati i coefficienti sopra citati così come per le annualità fiscali pregresse.

Ritenuto che, nel caso specifico della sotto categoria tariffaria 26.1 - Prodotti agroalimentari all'ingrosso

e piattaforme logistiche, l'applicazione del coefficiente Kd massimo previsto dalle tabelle del D.P.R. n.158/1999 non consentirebbe una corretta imputazione dei costi variabili del servizio, determinando una significativa sottostima della reale capacità di produzione dei rifiuti, comportando l'ingiustificato trasferimento di una quota dei relativi costi sulle restanti categorie di utenze non domestiche.

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la possibilità per il Comune di discostarsi dai coefficienti tabellari del D.P.R. n.158/1999 quando ricorrano situazioni peculiari adeguatamente motivate sotto il profilo tecnico ed economico, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di "chi inquina paga".

Ritenuto pertanto di determinare, per la predetta sotto categoria, un coefficiente Kd superiore al valore massimo tabellare previsto dal D.P.R. n. 158/1999, nella misura indicata nell'allegato tariffario, al fine di assicurare la corretta imputazione dei costi variabili direttamente riferibili al servizio e garantire la copertura integrale del Piano Economico Finanziario, senza determinare trasferimenti impropri di costo sulle altre categorie di contribuenti.

Confermate tutte le agevolazioni tariffarie concesse per gli anni passati a vantaggio sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche, così come previste dal vigente Regolamento Comunale TARI; le quali comportano un minor gettito stimato di circa € 250.000,00; la cui copertura è assicurata dalle risorse finanziarie stanziare sul bilancio 2026.

Ritenuto necessario, stante l'approvazione del recente DPCM n.24 del 21/01/2025 che ha introdotto nuove disposizioni per la concessione di Bonus Sociali, con riduzione del 25% della tariffa tari, a favore dei nuclei familiari che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, e le cui modalità applicative sono state unicamente emanate da ARERA con successiva deliberazione n.123/2026/R/rif del 14 aprile 2026, posticipare le scadenze per il versamento del tributo Tari, rispetto alle scadenze ordinarie; possibilità prevista all'art.22 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari.

Preso atto che le scadenze di versamento della Tari 2026, vengono programmate nel seguente modo:

- prima rata il 30 settembre 2026;
- seconda rata il 16 novembre 2026;
- terza rata il 31 marzo 2027.

Con possibilità di versamento in un'unica rata entro il 30 settembre 2026.

Dato atto che, al fine di ottimizzare l'attività di recapito, evitando altresì l'aggravio di ulteriori e duplici costi per le attività di stampa ed imbustamento, nonché di postalizzazione, verrà emessa un'unica comunicazione di pagamento della TARI 2026 contenente tre rate, di pari importo, determinate sulla base dei costi complessivi del servizio riferiti l'annualità 2026.

Preso atto che con delibera n.356/2023/R/rif Arera ha introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2024 le componenti perequative da applicare a tutte le utenze, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari, rispettivamente nella misura pari a € 0,10 (UR1), per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti ripescati in mare, fiumi, laghi; e pari a € 1,50 (UR2), per la copertura delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi.

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2025, in ottemperanza alla Deliberazione n.133/R/rif del 1/04/2025, nell'avviso di pagamento TARI sarà presente anche l'ulteriore addebito della componente perequativa UR3, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, a copertura dei sopra citati Bonus Sociali, che sarà incassato direttamente dal Comune, con successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Tenuto conto che, secondo le disposizioni di Arera, tutte le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti e sono richieste contestualmente al pagamento del predetto tributo.

Di prendere atto che, ai sensi dell'art.22 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI il versamento del tributo per l'annualità in corso, sarà effettuato a mezzo della delega di pagamento F24.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle normative vigenti e, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote dell'annualità precedente si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, che fissa il termine di approvazione delle tariffe della TARI (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che stabilisce: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'articolo 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale ambientale, sopra citato, è fissato nella misura del 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla città metropolitana di Torino.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., della Dirigente della Direzione Finanze e Organizzazione;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Congiunta ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari in data 16/07/2026;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale;

D E L I B E R I

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di prendere atto che le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026, sono determinate a copertura totale dei costi complessivi indicati nel Piano Economico Finanziario 2026, validato dall'Assemblea Consortile del C.a.d.o.s, il quale svolge le funzioni di Ente Territoriale Competente- E.T.C., con deliberazione n.7 del 30 giugno 2026, sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-3 deliberato dall'ARERA, di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per gli importi qui di seguito dettagliati:

- Costi complessivi PEF 2026: **€ 9.856.945,00;**
- Poste rettificative in entrata (recupero evasione tributo tari, contributo rifiuti scuole, sanzioni

ambientali):

- TOTALE Costo del servizio da finanziare con TARI 2026:

€ 537.662,00;

€ 9.319.282,00.

3) Di prendere atto che, ai sensi dell'art.7 comma 5 del Regolamento Comunale Tari, deve essere assicurata la riduzione per la raccolta differenziata, a favore delle utenze domestiche, mediante l'abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente attribuita alle predette utenze, in misura percentuale pari all'incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% ed un massimo del 2%.

4) Considerato che, dai dati pubblicati dal gestore del servizio rifiuti Cidiu S.p.A, prendendo a riferimento le annualità 2023 al 2024, si è registrata una riduzione della percentuale di raccolta differenziata dal 66,90% al 65,20%; conseguentemente, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento comunale TARI, la riduzione della quota variabile spettante alle utenze domestiche è determinata nella misura minima dell'1%, corrispondente ad € 29.988,87.

5) Di determinare per l'anno 2026 la seguente ripartizione del costo, riferibile alla quota variabile, tra utenze domestiche e non domestiche, stabilita sulla base della quantità complessiva di rifiuti prodotti nel corso dell'annualità 2024, quale anno preso a riferimento per la determinazione dei costi del servizio, pari a 24.093 tonnellate ed imputati alle utenze non domestiche, mediante applicazione dei coefficienti di produzione presunta di rifiuti (Kd), rapportati alle superfici delle utenze medesime; tenendo conto, ai fini della determinazione della produzione teorica dei rifiuti, anche dei quantitativi riferibili alle terre da spazzamento, ai rifiuti inerti ed ai servizi aggiuntivi resi alle utenze non domestiche; così come riportato nell'Allegato 2 del Piano Tariffario:

- incidenza del gettito derivante dalla TARI, quota variabile, sulle utenze domestiche 52%, con copertura di un importo complessivo pari a € 3.218.805,77;

- incidenza del gettito derivante dalla TARI, quota variabile, sulle utenze non domestiche 48%, con copertura di un importo complessivo pari a € 3.028.876,23.

6) Di individuare quale criterio per la suddivisione dei costi fissi, non correlati al quantitativo di rifiuti raccolti e smaltiti, quello basato sulla superficie complessivamente assoggettata a tassazione, con ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche, così come indicato nel sopra citato allegato:

- incidenza del gettito derivante dalla TARI, quota fissa, sulle utenze domestiche 67,52%, con copertura di un importo complessivo pari a € 2.074.071,01;

- incidenza del gettito derivante dalla TARI, quota fissa, sulle utenze non domestiche 32,48%, con copertura di un importo complessivo pari a € 997.528,99.

7) Di approvare e confermare anche per l'anno 2026, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati per le utenze domestiche e quelle non domestiche, così come indicato nel sopracitato Allegato 2; precisando che per le utenze domestiche i coefficienti Ka, sono fissati dal D.P.R. 158/99 in misura unica, mentre i coefficienti Kb, per i quali il D.P.R. n.158/1999 fissa un valore minimo ed uno massimo, sono stati adottati nelle misure minime previste dal decreto medesimo; mentre per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/1999, fissati in un valore minimo ed un valore massimo, sono stati determinati sulla base sia dei valori minimi che di quelli massimi, per le 30 macro tipologie di attività previste dal decreto medesimo, in modo tale da adeguare il più possibile le singole tariffe all'effettiva situazione esistente nel territorio rovese, in relazione alla reale produzione di rifiuti, tenendo altresì conto dello studio elaborato dall'IPLA, per conto della Provincia di Torino nel corso del 1997, condotto mediante indagini merceologiche e di pesatura, effettuate sulla raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche campionate.

8) Di confermare l'articolazione delle categorie tariffarie previste dal Regolamento comunale TARI, ivi inclusa la sotto categoria 26.1 – Prodotti agroalimentari all'ingrosso e piattaforme logistiche.

9) Di determinare, per la suddetta sotto categoria 26.1, il coefficiente **Kd** nella misura indicata nell'Allegato tariffario 2, in misura superiore al valore massimo tabellare previsto dal D.P.R. n. 158/1999, nei limiti e per le motivazioni indicate in premessa.

10) Di determinare, per l'anno 2026, le seguenti tariffe, secondo i criteri di ripartizione dei costi, i

coefficienti di calcolo e la metodologia in conformità a quanto indicato dal D.P.R. n.158/99 e dalla Deliberazione Arera n. 397/2025/R/rif, secondo il nuovo metodo tariffario MTR-3, di cui all'Allegato 2 della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA	ANNO 2026	
	TF	TV
1 OCCUPANTE	€ 0,69308	€ 66,55558
2 OCCUPANTI	€ 0,81437	€ 155,29634
3 OCCUPANTI	€ 0,90967	€ 199,66673
4 OCCUPANTI	€ 0,98764	€ 244,03711
5 OCCUPANTI	€ 1,06561	€ 321,68528
6 OCCUPANTI	€ 1,12626	€ 377,14826

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	2026	
	TF	TV
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,39470	€ 1,16069
02 - Cinematografi e teatri	€ 0,42430	€ 1,23854
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,59205	€ 1,73396
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,74993	€ 2,21168
05 - Stabilimenti balneari	€ 0,37496	€ 1,09700
06 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,50324	€ 1,49333
07 - Alberghi con ristorante	€ 1,61826	€ 4,75954
08 - Alberghi senza ristorante	€ 1,06568	€ 3,14236
09 - Case di cura e riposo	€ 1,23343	€ 3,61655
10 - Ospedali	€ 1,27290	€ 3,73332
11 - Uffici, agenzie	€ 1,49985	€ 4,40568
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,60191	€ 1,77996
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,97688	€ 2,88404
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,77614	€ 5,23019
15 - Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,81900	€ 2,40985
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,46038	€ 4,28890
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	€ 1,01635	€ 3,00081

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,07555	€ 3,16713
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,90780	€ 2,66464
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,07555	€ 3,15298
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,49617	€ 16,16122
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 4,78571	€ 14,07693
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 3,90751	€ 11,47953
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,99322	€ 5,85654
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,51959	€ 4,45876
26.1 - Prodotti agroalimentari all'ingrosso e piattaforme logistiche	€ 1,51959	€ 10,62458
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 7,07496	€ 20,79337
28 - Ipermercati di generi misti	€ 1,53932	€ 4,53661
30 - Discoteche, night club	€ 1,02621	€ 3,02912

11) Di prendere atto che, così come previsto dall'articolo 1 c.836 e seguenti della L. n.160/19, introduttiva del canone unico patrimoniale, il corrispettivo dovuto per le occupazioni in aree mercatali è inclusivo della TARI giornaliera.

12) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%.

13) Di prendere atto che, in ottemperanza alla Deliberazione 386/2023/R/Rif, nell'avviso di pagamento TARI troveranno spazio anche le componenti perequative introdotte da ARERA, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nello specifico € 0,10 (UR1), per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti ripescati in mare, fiumi, laghi; e pari a € 1,50 (UR2), per la copertura delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi.

14) Di prendere atto che, sulla base delle recenti disposizioni di ARERA, emanate con delibera n. n.133/R/rif del 1/04/2025, nel documento di riscossione TARI 2026 sarà inclusa l'ulteriore componente perequativa, pari a € 6,00 (UR3), a copertura del minore gettito derivante dalla concessione dell'agevolazione tributaria, con abbattimento del 25% del tributo medesimo, a favore dei nuclei famigliari che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate.

15) Di dare atto che le agevolazioni tariffarie concesse, sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche, previste dall'art.18 del vigente Regolamento Comunale TARI, comportano un minor gettito stimato di € 250.000,00 e che le stesse trovano copertura nelle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, stanziata nel bilancio finanziario, riferibile all'annualità fiscale corrente.

16) Di confermare le modalità di invio delle comunicazioni di pagamento TARI 2026 e di dare atto che le scadenze, per il pagamento del predetto tributo, saranno posticipate rispetto alle scadenze ordinarie, così come previsto dall'art.22 c.5 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari; nello specifico:

- prima rata il 30 settembre 2026;
- seconda rata il 16 novembre 2026;
- terza rata il 31 marzo 2027.

Con possibilità di versamento in un'unica rata entro il 30 settembre 2026.

17) Di prendere atto che, al fine di ottimizzare l'attività di gestione del tributo rifiuti, evitando altresì l'aggravio di ulteriori costi riferibili alla duplicazione dei servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione, viene emessa un'unica comunicazione di pagamento della TARI 2026 contenente tre rate, di pari importo, determinate sulla base dei costi complessivi del servizio, riferiti l'annualità 2026; senza emissione di differenti comunicazioni, in acconto ed a saldo.

18) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013; nonché trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento, nei termini di legge, del testo della medesima nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art.13 comma 15 del D.L. n.201/2011.

19) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, per gli adempimenti connessi all'emissione degli avvisi di pagamento.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta e conservata agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Alle ore 00:39 lasciano la seduta il Consigliere ORLANDO e il Consigliere DI LUCA. I Consiglieri presenti sono 19;
- Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Carlo Angelo Garrone;
- Alle ore 00:46 lascia la seduta il Consigliere TESIO, alle ore 00:47 lascia la seduta il Consigliere VOZZO, alle ore 00:47 si unisce il Consigliere ORLANDO, alle ore 00:50 si unisce alla seduta il Consigliere DI LUCA. I Consiglieri presenti sono 19;
- Udito l'intervento del Consigliere CALOSSO. L'intervento, qui integralmente richiamato, risulta come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale ai sensi dell'art. 81 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari;
- Alle ore 00:52 si unisce alla seduta il Consigliere VOZZO. I Consiglieri presenti sono 20;
- Uditi gli interventi: della Consiglieria AGATE, dell'Assessore TRIBOLO, nuovamente della Consiglieria AGATE, e nuovamente dell'Assessore TRIBOLO. Gli interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservati nell'archivio comunale ai sensi dell'art. 81 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari;
- Alle ore 00:58 lascia la seduta la Consiglieria ADDUCE. I Consiglieri presenti sono 19;
- Uditi gli interventi: del Sindaco ERRIGO, dell'Assessore GARRONE. Gli interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservati nell'archivio comunale ai sensi dell'art. 81 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari;
- Alle ore 01:01 si unisce alla seduta la consigliera ADDUCE, e alle ore 01:02 si unisce il Consigliere TESIO. I Consiglieri presenti sono 21;
- Non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno:

La votazione, resa su supporto informatico, dà il seguente risultato:

Presenti n. 21 - Votanti n. 19 - Astenuti n. 2 (AGATE, BOULANGER);

Voti favorevoli n. 14 - Voti contrari n. 5 (ADDUCE, CALOSSO, CAVASSA, DEPETRIS, VOZZO);

Visto l'esito della votazione;

Il Consiglio comunale

APPROVA

la proposta di deliberazione avente ad oggetto “**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI -TARI, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026**”.

Successivamente, il Consiglio comunale, con votazione resa su supporto informatico, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 21 - Votanti n. 19 - Astenuti n. 2 (AGATE, BOULANGER);

Voti favorevoli n. 14 - Voti contrari n. 5 (ADDUCE, CALOSSO, CAVASSA, DEPETRIS, VOZZO);

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 22/07/2026.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

DE FRANCIA PAOLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CARGNINO TIZIANA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CARGNINO TIZIANA